

## **Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo**

Visti:

- il D.L. n. 6/2020, *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*
- il D.L. n. 18/2020, *“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di Sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da Covid 19”*;
- il DPCM 11.3.2020 ed il DPCM 22.3.2020, recanti *“ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Considerato:

- che dette disposizioni, come le altre provenienti dall'Autorità Sanitaria e dalle Autorità locali, sono state assunte in via emergenziale e necessaria, a tutela del bene primario della salute;
- che tuttavia dall'applicazione di dette disposizione è scaturita, di fatto, l'interruzione dell'esercizio delle professioni e conseguentemente la possibilità di poterne percepire i relativi compensi;
- che, in particolare, la normativa sopra richiamata, da una parte prevede i rinvii di ufficio di tutte le udienze nel periodo dal 9.3.2020 al 15.4.2020 e la sospensione, nel medesimo periodo, dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, anche di esecuzione, e penali pendenti, con le eccezioni previste dalla medesima norma, mentre dall'altra non prevede, se non in maniera del tutto insufficiente e comunque residuale (art. 44 D.L. 18/2020), alcuna concreta misura di sostegno a tutela della categoria degli avvocati;

-che la sopra descritta situazione ha aggravato in maniera letale una situazione già di grave difficoltà per la professione forense e per i giovani avvocati, considerato anche, per quanto riguarda la nostra specifica condizione territoriale, che ancora non appaiono superate le problematiche, non solo di tipo economico, conseguenti agli eventi sismici del 2016/2017;

-che grave è il ritardo da parte dello Stato nel pagamento delle fatture emesse dagli avvocati per attività svolte sia quali difensori di ufficio sia in favore dei non abbienti in regime di patrocinio a spese dello Stato;

-che tale ritardo nei pagamenti appare ingiusto, poiché si riferisce a prestazioni professionali concluse da tempo;

-che le difficoltà in cui si vengono a trovare gli avvocati a causa di tale ingiustificato ritardo è ora acuita dalla sostanziale paralisi dell'attività professionale conseguente all'emergenza in atto

#### DELIBERA

di trasmettere in via formale la presente delibera al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, alla Cassa Forense, affinché promuovano direttamente o sostengano urgenti interventi, presso il Ministero di Giustizia ed il Ministero dell'Economia, volti in particolare:

- ad incrementare in maniera importante il fondo da reddito di ultima istanza (art. 44 D.L. 18/2020) a favore degli avvocati che abbiano cessato, ridotto, oppure sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

- ad estendere agli avvocati il beneficio di cui all'art. 65 D.L. 18/2020, attualmente riconosciuto solo per botteghe o negozi, anche per il riconoscimento di un credito di imposta in relazione al pagamento del canone di locazione dello studio professionale;

- ad estendere il beneficio di cui all'art. 54 D.L. 18/2020 anche per l'acquisto dello studio professionale o delle relative attrezzature;

- all'urgente accredito di adeguate risorse economiche per il pagamento delle fatture emesse dagli avvocati, sia per l'anno in corso che per quelli antecedenti, per le attività prestate sia quali difensori di ufficio sia in favore dei non abbienti in regime di patrocinio a spese dello Stato, riconoscendo agli avvocati la possibilità di compensare

gli importi come sopra vantati con i contributi previdenziali dovuti a Cassa Forense e con il diritto da parte della Cassa di recuperare tali importi detraendoli dalle imposte dovute;

- esonero, quantomeno per l'anno in corso, dal pagamento dell'IRAP;
- estendere le misure da ultimo adottate da Cassa Forense anche ai familiari degli iscritti e più in generale estendere la copertura della polizza sanitaria anche a beneficio degli avvocati colpiti dal COVID 19 e dei loro familiari;
- creare un fondo straordinario al quale possano accedere i giovani avvocati, a condizioni di favore, per l'acquisto degli strumenti e dei prodotti che saranno necessari per la celebrazione delle udienze in via telematica;
- adottare misure di carattere assistenziale a sostegno degli Avvocati che saranno chiamati ad assistere i familiari colpiti (in via indiretta o diretta) dall'emergenza sanitaria;
- ridurre (dal 26% al 20%) l'aliquota fiscale sugli investimenti a carico della Cassa Forense, parificandola a quella riconosciuta ai fondi pensione, per un periodo di tre anni, per consentire alla Cassa di liberare risorse in favore dell'Avvocatura;
- ridurre temporaneamente la garanzia di equilibrio finanziario della gestione previdenziale di Cassa Forense (art. 24 c. 24 DL 201/2011), per assicurare alla Cassa maggiori risorse da destinare all'assistenza degli avvocati;
- defiscalizzare i contributi per gli interventi assistenziali di Cassa Forense;
- assumere in via di urgenza ogni altra ulteriore misura di sostegno economico e finanziario in favore degli iscritti.

Dispone che la presente delibera venga inviata, oltre che al Ministro di Giustizia, al Ministro dell'Economia, alla Cassa Forense ed al CNF, anche a tutti gli Ordini Forensi d'Italia al fine di invitare a condividere ogni iniziativa a sostegno di quanto come sopra invocato.

F.to Il Segretario  
Avv. Rita Capanna Piscè

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Lessiani